

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Accollo del debito tributario altrui solo con modello F24 - pag. 2
- Disciplina CFC e OICR: i rilievi di Assogestioni - pag. 4
- Delega fiscale: la riforma dell'IVA passa necessariamente per l'UE - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Ritenute fiscali: quali adempimenti e sanzioni per appaltatori e committenti - pag. 19
- Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo. Con quali regole? - pag. 23

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori legali: istruzioni sul mancato assolvimento degli obblighi formativi - pag. 28

FINANZIAMENTI

- Bando EIC Pathfinder: finanziamenti per PMI e start up che sviluppino soluzioni innovative - pag. 30
- Fondo attività chiuse: chi può accedere e come ai contributi a fondo perduto - pag. 32

IMPRESA

- Excess Liquidity Fee: una nuova commissione bancaria si aggiunge ai costi delle imprese - pag. 37
- Discoteche, stadi, musei e teatri: cambiano regole e capienze massime - pag. 39
- Composizione negoziata: novità per la piattaforma telematica e l'accesso alla procedura - pag. 41

IN EVIDENZA

Fondo attività chiuse: chi può accedere e come ai contributi a fondo perduto

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Definite, con il decreto 9 settembre 2021, le modalità attuative del Fondo da 140 milioni per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito dal decreto Sostegni bis. Tra le attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto, discoteche, sale da ballo, palestre, impianti sportivi, parchi tematici, teatri, cinema, arte, fiere e cerimonie. Tempi e modalità per la richiesta del beneficio saranno definiti in un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'indennizzo sarà erogato direttamente dalle Entrate, attraverso accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario delegato.

Primo passo per l'operatività del

Fondo per le attività chiuse. Istituito dall'art. 2, comma 1 del Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 7 ottobre 2021, è stato infatti pubblicato il decreto 9 settembre 2021, che individua i soggetti beneficiari, l'elenco delle attività che hanno diritto al contributo l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

Istituito dall'art. 2, comma 1 del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021), il fondo mette a disposizione complessivamente 140 milioni di euro, di cui una quota, pari a **20 milioni di euro**, è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021



Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo. Con quali regole?

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Dopo il via libera della Commissione UE, l'INPS ha sbloccato l'operatività dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021. Con il messaggio n. 3389 del 2021, l'Istituto ha infatti fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, spiegando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36.

Può finalmente partire la fruizione dell'agevolazione contributiva per l'**assunzione dei giovani** della legge di Bilancio 2021. L'INPS ha diffuso il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 con le istruzioni consultabili per i datori di lavoro e le sedi.

Come si ricorderà, la notizia della concessione dell'autorizzazione era stata fornita dal sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tiziana Nisini al Question Time del 15 settembre scorso alla Camera dei Deputati - XI Commissione.

Leggi anche Assunzioni agevolate di under 36: c'è il via libera UE. Si attende per le donne



Fisco

Le istruzioni delle Entrate

Accollo del debito tributario altrui solo con modello F24

di Simone Evangelista - Dottore Commercialista in Milano, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale, di Davide Bertolli - Dottore Commercialista in Milano, Associato AIDC Milano

A quasi due anni dalla pubblicazione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), l'Agenzia delle Entrate torna sulla tematica dell'accollo del debito d'imposta altrui e del divieto - per l'accollante - di procedere al versamento delle imposte dell'accollato mediante la compensazione con i propri crediti fiscali. Con provvedimento n. 244683 del 24 settembre 2021, l'Agenzia ha rilasciato le istruzioni per i versamenti con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, pena lo scarto. Con risoluzione n. 59/E del 2021, l'Agenzia ha individuato anche il codice identificativo da inserire nel modello F24.

In ambito civilistico (art. 1273 c.c.) l'**accollo del debito** si verifica quando un soggetto (accollante) assume l'obbligo di pagare il debito di un terzo (debitore accollato), con eventuale definitiva liberazione di quest'ultimo ove il creditore aderisca all'accordo. Il debitore originario, quindi, è liberato solamente ove il creditore accetti espressamente tale condizione; contrariamente il debitore accollato rimane obbligato in solido con l'accollante.

In prima battuta, giova ricordare che, in ambito tributario, la liberazione del contribuente - debitore originario - non è **mai ammessa**, come sancito dall'art. 8, comma 2, legge n. 2012/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Tuttavia, proprio la lettura coordinata dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 8 ha generato dubbi interpretativi (e relativi contenziosi) in merito alla possibilità per l'accollante di estinguere il debito mediante compensazione con propri crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate, intervenuta sulla questione solo nel 2017 con la risoluzione n. 140/E, ha fornito importanti chiarimenti sul funzionamento dell'istituto, che avrebbe dovuto ricevere opportuna attuazione con un decreto ministeriale, di fatto mai emanato, e ha espresso **parere negativo** circa la possibilità per l'accollante di **compensare** il debito accollato con eventuali propri crediti.

La conferma dell'interpretazione prospettata dall'Agenzia nel documento di prassi arriva solo nel 2019, con l'art. 1 del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020).

Leggi anche Accollo del debito d'imposta altrui con divieto di compensazione

Tale intervento normativo è stato opportuno per prevenire frodi fiscali messe in atto dall'accollante. È il caso affrontato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 55794 del 2017) in cui il debitore accollato, nell'erronea convinzione di regolarizzare la propria posizione fiscale, cede il proprio debito a un soggetto terzo (accollante), il quale lo compensa invece con propri

crediti tributari fittizi ponendo così in essere un'operazione fiscalmente illecita e penalmente rilevante.

L'art. 1 del D.L. n. 124/2019 vieta che il pagamento del debito accollato, ossia del soggetto passivo debitore originario, possa essere estinto mediante compensazione utilizzando i crediti che l'accollante vanta nei confronti dell'Erario. Da un lato, infatti, lo Statuto del contribuente, con il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 8, **riconosce l'estinzione dell'obbligazione tributaria** mediante compensazione senza liberazione del contribuente e, dall'altro, il già richiamato articolo del D.L. n. 124/2019 **impone** il pagamento del debito accollato secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative.

Il documento di prassi, richiamando la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 28162/2008), chiarisce che pagare le imposte dovute dal debitore iniziale, mediante assunzione volontaria, non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale.

Per tale ragione, conclude l'Amministrazione finanziaria, la stessa può esercitare i propri poteri di esazione solo nei confronti del soggetto tenuto per legge a soddisfare il debito fiscale, vale a dire l'accollato. La risoluzione n. 140/E, inoltre, ricorda l'inapplicabilità delle norme sulla compensazione in favore dell'accollante in quanto l'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 non prevede la compensazione in caso di accollo, ma stabilisce che la **compensazione** avvenga **unicamente tra medesimi soggetti**. Sul punto, la giurisprudenza ha rammentato più volte che l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente.

Laddove avvenisse la compensazione dei debiti fiscali con il credito dell'accollante, tali **versamenti** risulterebbero **come non avvenuti**. Di conseguenza, l'inservanza delle regole comporterebbe:

- per l'**accollato** la sanzione amministrativa pari al

30% di ogni importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);

- in capo all'**accollante** la sanzione pari al **30% del credito utilizzato**, ove il credito fosse **esistente**, ovvero **dal 100% al 200%** laddove il credito fosse **inesistente**.

Versamenti con modello F24

L'ultimo comma dell'art. 1, D.L. n. 124/2019 demanda l'operatività a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con quasi due anni di ritardo l'Amministrazione finanziaria, con provvedimento n. 244683 del 24 settembre 2021, ha pubblicato le **istruzioni di presentazione delle deleghe di pagamento**. Nello stesso documento di prassi, inoltre, sono individuate le ipotesi di **scarto degli F24**, nonché il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni commesse in sede di estinzione del debito da parte dell'accollante.

Leggi anche Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione: come presentare le deleghe di pagamento

In primo luogo, il documento chiarisce che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui deve procedere al pagamento mediante modello F24, **esclusivamente** mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dello stesso. Qualora per il pagamento si utilizzino in **compensazione** crediti dell'accollante la delega verrà rifiutata.

Come compilare il modello

Con riguardo alla compilazione del modello F24 il documento chiarisce che occorrerà indicare nella sezione "Contribuente" i seguenti dati:

- nel campo "Codice fiscale", il **codice fiscale dell'accollato**, soggetto passivo del rapporto tributario e

debitore originario;

- nel campo "Codice fiscale" del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, il **codice fiscale dell'accollante**, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato;

- il **codice identificativo 80**, denominato "Accollante del debito d'imposta", unitamente al codice fiscale dell'accollante, come individuato dalla risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021.

Quali sanzioni si applicano?

Per quanto concerne le sanzioni, il provvedimento rammenta che si considerano come **non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione** delle modalità individuate nel provvedimento in oggetto ed entrambi i soggetti, accollante e accollato, saranno soggetti alle relative sanzioni.

Per il tardivo versamento, l'Agenzia ricorda che saranno applicate le misure previste dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, per l'accollato e le misure previste dal comma 4 e 5 del medesimo articolo per l'accollante, a seconda che il credito utilizzato sia esistente o meno.

L'accollante, inoltre, è **coobbligato in solido con l'accollato** per l'ammontare dell'imposta non versata e per gli interessi. È opportuno ricordare che la sanzione è ridotta alla metà per pagamento con ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se non supera i 14 giorni.

Sulla base di quanto appena detto, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, in virtù dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, la **notifica** per la riscossione degli importi può avvenire **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno** successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Fisco

Dopo la consultazione pubblica

Disciplina CFC e OICR: i rilievi di Assogestioni

di Alessandro Albano - Studio Gnudi e Associati

Anche Assogestioni ha risposto alla consultazione pubblica (conclusasi il 6 agosto 2021) sulla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla disciplina sulle società controllate estere (Controlled Foreign Companies). Nelle sue osservazioni, Assogestioni si concentra in particolare sull'applicazione del regime CFC agli OICR. Infatti, benché la bozza di circolare ricomprenda gli OICR tra i soggetti residenti cui si applica la disciplina, Assogestioni rileva che gli OICR residenti in Italia sono sostanzialmente esenti dalle imposte in relazione ai redditi conseguiti e non pongono rischi di delocalizzazione fittizia dei redditi in Paesi a bassa fiscalità: pertanto non devono essere inclusi nel novero dei soggetti controllanti residenti destinatari della disciplina CFC.

Il contributo di Assogestioni alla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla nuova **disciplina CFC** si focalizza su taluni aspetti relativi alla **disciplina degli OICR**.

Leggi anche

- Nuova disciplina CFC: in arrivo i chiarimenti delle Entrate

- Disciplina CFC: i rilievi di Confindustria

Viene, innanzitutto, richiamato da Assogestioni, traendo origine dalla bozza di circolare, il regime di esenzione o comunque non imposizione dei redditi, previsto dall'art. 73, comma 5-*quinquies* TUIR (per gli **OICR diversi da quelli immobiliari**) e dell'art. 6, comma 1, D.L. n. 351/2001 (per gli **OICR mobiliari**) che consente di concludere per la **sostanziale non applicabilità agli OICR della disciplina CFC**, seppure essi siano inclusi tra i soggetti passivi IRES ai sensi dell'art. 73, comma 1 TUIR, e quindi potenzialmente destinatari di tale disciplina.

Tale conclusione sarebbe, peraltro, confermata dall'art. 167, comma 8, TUIR che - tra le condizioni di applicabilità della disciplina CFC - presuppone che si tratti di un soggetto che sconta le imposte sui redditi.

Determinazione del livello di tassazione effettiva estera

Circa il livello di tassazione del soggetto controllato estero e quindi relativamente alle modalità di determinazione del livello di tassazione effettiva estera, Assogestioni suggerisce di consentire che - ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, per far fronte a problemi conseguenti all'applicazione di principi contabili tra loro non sempre omogenei - si possa tener conto delle imposte estere anche se non indicate nel bilancio o nel rendiconto della società controllata, a patto che le stesse trovino evidenza nella dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle ricevute di versamento e nella documentazione relativa a eventuali ritenute subite ad opera di sostituti

d'imposta o altri soggetti locali.

La definizione di passive income

Assogestioni si sofferma poi sulla definizione di "passive income", che ora includono, superando i contenuti della circolare n. 23/E del 2011, i **proventi derivanti dall'attività assicurativa, bancaria** e da altre attività **finanziarie** (paragrafo 5.1 della bozza di circolare), così essendo conseguente alla nuova disciplina dell'art. 167, comma 4, lettera b), TUIR, e della mancata opzione, da parte del Legislatore italiano, prevista dall'art. 7, paragrafo 3, direttiva UE n. 2016/1164 (ATAD 1), che consente di escludere dalla disciplina CFC le imprese finanziarie qualora non oltre un terzo dei loro redditi derivi da operazioni con il controllante soggetto alla disciplina CFC o le sue imprese associate. In merito, Assogestioni sottolinea l'importanza di riferirsi, per individuare una corretta interpretazione, al Report OCSE sull'Action 3 in materia di disciplina CFC e, in particolare, al fatto che ai fini della qualificazione come "**passive income**", al di là della qualificazione del reddito, occorre aver riguardo alla presenza di vincoli di carattere regolamentare e all'assoggettamento ai poteri dell'autorità di vigilanza, che si concretizza, fra l'altro, nel controllo, da parte di quest'ultima, dell'adeguatezza del patrimonio e dell'organizzazione del soggetto che richiede l'autorizzazione a svolgere le relative attività.

Pertanto, Assogestioni ritiene che nella versione definitiva della circolare vada chiarito che i redditi derivanti dall'attività di gestione finanziaria non rientrano tra i redditi da "altre attività finanziarie" di cui all'art. 167, comma 4, lett. b), n. 5), TUIR, qualora siano svolte per conto terzi da intermediari professionali in seguito ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il che si porrebbe in linea con l'orientamento espresso in sede OCSE.

In via subordinata, Assogestioni formula un'altra considerazione per quanto attiene la circostanza esimente dello svolgimento di un'attività economica sostanziale

(art. 167, comma 5, TUIR). A tal fine, l'Associazione sottolinea come, in merito alla documentazione utile a comprovare un effettivo svolgimento di un'attività finanziaria, la circolare dovrebbe riconoscere l'esimente soddisfatta allorché l'entità controllata svolga l'attività finanziaria a seguito del riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da una autorità di vigilanza.

Tale autorizzazione sarebbe, infatti, sufficientemente autorevole al fine di comprovare la sussistenza di un adeguato assetto organizzativo.

L'attività degli OICR

Da ultimo, prima di compiere un'osservazione con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina, Assogestioni sviluppa alcune considerazioni con riferimento, nello specifico, alle attività degli OICR. In particolare, in merito ai **redditi rilevanti ai fini del calcolo della tassazione effettiva**, per quanto attiene la verifica del **conseguimento di "passive income" da parte di OICR estero** e in merito alla **circostanza esimente** di cui all'art. 167, comma 5.

Con riferimento al primo profilo, Assogestioni sottolinea come dalla bozza di circolare emerga che solo nel caso di investimento in titoli atipici emessi da soggetti non residenti, qualora "collocati" nel territorio dello Stato, è possibile ravvisare un maggior onere impositivo a carico degli OICR italiani.

Circa il requisito del "collocamento", viene quindi chiarito che dovrebbero essere considerati tali solo i titoli atipici per i quali l'emittente estero abbia conferito a uno o più intermediari residenti in Italia un apposito incarico per la loro commercializzazione nel territorio dello Stato.

Per quanto attiene il conseguimento di **"passive income"** da parte di un OICR estero, invece, in assenza di chiarimenti contenuti nella bozza di circolare, in mancanza di specifiche indicazioni sulle modalità di verifica del **requisito reddituale**, di cui all'art. 167, comma 4, lettera b), TUIR, l'Associazione ritiene che dovrebbero esservi ricompresi soltanto i "passive income" che derivino dall'investimento in strumenti finanziari, incluse le partecipazioni in società immobiliari e in OICR immobiliari.

In merito alla **prova della circostanza esimente**, infine, Assogestioni ritiene che l'interpretazione proposta nella circolare non sia adeguata alla struttura degli OICR; a tal fine, evidenzia che la circolare dovrebbe dare rilevanza alla natura di OICR "armonizzato" (conformi alle direttive n. 85/611/CEE e n. 2009/65/CEE) o comunque gestito da un operatore professionale soggetto a vigilanza (per gli OICR disciplinati dalla direttiva n. 2011/61/UE) al fine di ritenere riscontrata positivamente l'esimente.

Da ultimo, considerata la rilevanza delle nuove disposizioni normative, e dei chiarimenti contenuti nella bozza di circolare, Assogestioni sottolinea l'importanza che nella circolare sia contenuto il richiamo al **principio del legittimo affidamento** per gli operatori economici che, *medio tempore*, si siano affidati alle interpretazioni offerte dalla circolare n. 23/E/2011. Tale ultima considerazione è più che condivisibile, e si ritiene piuttosto verosimile da considerare facilmente acquisibile, tenuto conto dei principi del sistema tributario e dell'approccio alla materia da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fisco

Decreti delegati entro 18 mesi

Delega fiscale: la riforma dell'IVA passa necessariamente per l'UE

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Razionalizzare e semplificare la struttura dell'IVA. È questo l'obiettivo della legge delega per la riforma del sistema fiscale; per raggiungerlo, si procederà alla ridefinizione del numero e dei livelli delle aliquote IVA oggi in vigore e a una nuova individuazione dei panieri di beni e servizi assoggettati alle diverse aliquote. Il tutto però necessita del via libera dell'Unione europea, ossia dell'approvazione della proposta di direttiva COM (2018) 20, licenziata dalla Commissione europea il 18 gennaio 2018, che permette agli Stati UE di applicare due/tre aliquote ridotte e un'aliquota zero, a beneficio del consumatore finale, sui beni e servizi da essi liberamente scelti.

Ridefinizione del **numero** e dei **livelli delle aliquote** e **ridistribuzione delle basi imponibili**: sono queste le principali novità che dovrebbero interessare la struttura dell'**IVA**, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge delega fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021.

Leggi anche

- IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale

- Revisione dell'IRPEF a due vie

- Revisione della riscossione e codificazione in materia tributaria: cosa prevede la delega fiscale

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa alla delega, la razionalizzazione della struttura dell'IVA rappresenta uno dei pilastri della riforma fiscale, razionalizzazione che il legislatore dovrebbe realizzare al fine di addivenire alla semplificazione del tributo, nonché per contrastare l'erosione e l'evasione e incrementare l'efficienza, il tutto in armonia con le disposizioni unionali.

Accanto all'intervento in ambito IVA, l'art. 5 della delega fiscale prevede anche di adeguare, in coerenza con l'**European Green Deal** e la disciplina europea armonizzata delle accise, le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla produzione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecosostenibili.

In altri termini, l'intervento interessa la **tassazione dei prodotti energetici** e dell'energia elettrica e dovrebbe determinare una nuova ridistribuzione delle aliquote favorendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

Ma torniamo all'IVA, e in particolare, alla sua **razionalizzazione** che dovrebbe transitare attraverso:

- la riduzione del numero e dei livelli delle aliquote;
- la distribuzione delle basi imponibili tra le diverse

aliquote.

Riduzione delle aliquote

Oggi le aliquote IVA previste dalla norma nazionale (D.P.R. n. 633/1972) vanno da quella ordinaria del 22% a:

- quella del 4% che si applica ai beni e servizi indicati nella Tabella A, parte II di cui al D.P.R. n. 633/1972;
- quella del 5% che si applica ai beni e servizi indicati nella Tabella A, parte II-bis di cui al D.P.R. n. 633/1972;
- e quella del 10% che si applica ai beni e servizi di cui alla Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972.

Tornando quindi alla volontà di ridurre il numero e i livelli delle aliquote, tale modifica deve senza dubbio essere adottata in ossequio ai dettami unionali, ossia nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli da 96 a 99 della direttiva n. 2006/112/CE (direttiva IVA). Questa dispone che gli Stati membri applichino **un'aliquota IVA normale** fissata da ciascuno Stato membro a una **percentuale (non inferiore al 15%)** della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Gli Stati membri possono, inoltre, decidere di applicare uno o due aliquote ridotte, che possono essere applicate soltanto ai beni e ai servizi elencati nell'allegato III alla direttiva IVA.

Le **aliquote ridotte** sono fissate ad una percentuale della base imponibile che **non** può essere **inferiore al 5%**, salve le deroghe transitorie di cui fruisce, tra l'altro, l'Italia.

Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consenta normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione.

Ne discende che ad oggi l'Italia potrebbe modificare la misura delle aliquote nel rispetto dei dettami unionali, così come anche la composizione dei panieri di beni e

servizi da assoggettare ad aliquota ridotta.

Serve l'autorizzazione UE

In tale contesto deve però essere tenuto in considerazione che la riforma richiede necessariamente l'**approvazione** da parte di direttive che liberalizzano la fissazione, da parte dei singoli Stati membri, delle aliquote e della relativa distribuzione delle basi imponibili.

In particolare, la riforma delle aliquote e la redistribuzione delle basi imponibili troverebbe **piena attuazione** soltanto laddove dovesse essere **approvata** la

proposta di direttiva COM (2018) 20, licenziata dalla Commissione europea il 18 gennaio 2018, che permette agli Stati UE di applicare due/tre aliquote ridotte e un'aliquota zero, a beneficio del consumatore finale, sui beni e servizi da essi liberamente scelti, ad eccezione di quelli obbligatoriamente soggetti all'aliquota ordinaria (i.e. servizi delle agenzie di viaggi, metalli preziosi, gioielli e bigiotteria, bevande alcoliche, mezzi di trasporto, oli combustibili e lubrificanti, armi e munizioni, apparecchiature elettriche).

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Dichiarazione di successione: non è possibile scomputare dalle imposte quelle versate dal rinunciante all'eredità

Non è possibile scomputare dalle imposte dovute per dichiarazione di successione quelle già versate dalla madre che ha rinunciato all'eredità. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 677 del 7 ottobre 2021 con cui ha sottolineato che in tal caso il contribuente non avendo provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte. Resta, comunque, salva la facoltà del primo dichiarante di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 677 in data 7 ottobre 2021, riguardante la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva da parte di rinunciante all'eredità.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) l'imposta (di successione) è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6.

In considerazione del disposto di cui al sopracitato articolo 33, l'Ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate.

La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità.

L'assolvimento di detto adempimento è consentito esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione, ovvero al suo erede; tale soggetto, infatti, direttamente o per il tramite di un intermediario, ha provveduto al pagamento delle somme dovute in occasione della presentazione della dichiarazione che si intende sostituire. Non è possibile scomputare dalle imposte dovute per

dichiarazione di successione quelle già versate dalla madre che ha rinunciato all'eredità.

In tal caso il contribuente non avendo provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte.

Resta, comunque, salva la facoltà del primo dichiarante di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 677

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Usufrutto su partecipazioni societarie: quando sono qualificate

In tema di percentuale di partecipazione qualificata al capitale o al patrimonio, per le partecipazioni detenute in piena proprietà e usufrutto/nuda proprietà, il valore della percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 679 del 7 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 679 in data 7 ottobre 2021, in tema di usufrutto su partecipazioni societarie.

L'usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile, che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.

In particolare, il comma 1 di tale disposizione stabilisce che i frutti naturali e frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.

Nell'ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale si attribuisce al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall'altrui partecipazione societaria.

La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di

partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà.

In materia di tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, la legge di bilancio 2018 ha equiparato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26 per cento, ai sensi del citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Tuttavia, il comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha previsto un regime transitorio per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Per individuare la natura, qualificata o meno, della partecipazione, l'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 fa espresso rinvio alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir in base alle quali, per partecipazione qualificata, si intende una partecipazione in una società non quotata nei mercati regolamentati qualora abbia ad oggetto partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 25 per cento del capitale o del patrimonio.

Agli effetti della determinazione dell'entità della partecipazione come qualificata è sufficiente che la partecipazione superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due limiti percentuali sopra indicati.

Occorre, pertanto, verificare due requisiti tra loro alternativi per determinare se la partecipazione è di natura qualificata: la percentuale di diritto di voto che attribuisce la partecipazione (superiore al 20 per cento) e la partecipazione al capitale sociale (superiore al 25 per cento).

Con riferimento alla percentuale dei diritti di voto, l'articolo 2352 del Codice civile (richiamato dall'articolo 2471-bis del medesimo codice anche per le s.r.l.) prevede che in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario.

Con riferimento alla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio prevista dal citato articolo 67 del Tuir, per le partecipazioni detenute in piena proprietà e usufrutto/nuda proprietà, è stato già

chiarito che il valore della percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Pertanto, il valore dell'usufrutto deve essere determinato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell'Allegato al citato d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 18 dicembre 2020, in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpellato 07/10/2021, n. 679](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Omessa presentazione LIPE: in arrivo comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 257775 in data 7 ottobre 2021 riguardante la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

Il nuovo provvedimento individua le modalità con

le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi ai fini IVA le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi e le operazioni transfrontaliere comunicate dal contribuente e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, in relazione a ciascun trimestre di riferimento, risultano emesse fatture elettroniche o memorizzati e trasmessi corrispettivi telematici o comunicate operazioni transfrontaliere e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 07/10/2021, n. 257775](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Alle pensioni per orfani

di professionisti iscritte alle Casse non si applica l'esclusione dalla tassazione

Solo alle pensioni di reversibilità erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell'AGO, nonché della Gestione separata presso l'INPS, è applicabile l'esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 681 del 7 ottobre 2021. La norma non fa riferimento alle pensioni erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 681 in data 7 ottobre 2021, riguardante le pensioni erogate agli orfani nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con l'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato previsto che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000.

Deve essere rilevato, a tale proposito, che il Dossier di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017, in relazione a detta norma, afferma che l'esenzione in oggetto è posta con riferimento ai relativi trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base inerenti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati o ai lavoratori parasubordinati iscritti nel relativo regime INPS.

Si osserva che, almeno letteralmente, è omesso il riferimento alle forme pensionistiche obbligatorie di base, gestite dall'INPS, relative ai lavoratori autonomi.

La disposizione in esame prevede che le pensioni erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell'AGO, nonché della Gestione separata presso l'INPS, concorrono alla formazione del reddito per l'importo eccedente gli euro 1.000,00.

Le forme esclusive dell'AGO sono costituite dalle gestioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, oggi gestite dall'INPS dopo la soppressione degli enti di riferimento.

Le forme sostitutive dell'AGO erano gestioni di

previdenza obbligatoria previste per particolari categorie di lavoratori dipendenti, oggi di competenza dell'INPS.

Al riguardo, si rileva che né la disposizione in esame né il Dossier di accompagnamento fanno riferimento alle pensioni erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali.

Qualora il Legislatore avesse ritenuto di non porre limitazioni all'ambito applicativo dell'agevolazione in argomento, sarebbe stato sufficiente prevedere la tassazione delle pensioni di reversibilità corrisposte agli orfani senza alcun'altra specificazione.

Ne consegue che l'esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00 si rende applicabile solo alle pensioni di reversibilità erogate agli orfani di assicurati e pensionati delle gestioni espressamente previste dalla norma.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 681

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il subentro ex lege di un nuovo locatore va solo comunicata all'Agenzia delle entrate

Nella ipotesi di subentro ex lege, in caso di modifica delle parti del contratto di locazione, riconducibile ad eventi estranei alla volontà negoziale, la successione nella posizione del locatore o del conduttore va comunicata all'Agenzia delle entrate e non deve essere corrisposta alcuna imposta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 676 del 7 ottobre 2021 con cui ha sottolineato che ai fini fiscali, l'unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è quello di comunicare all'Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 676 in data 7 ottobre 2021, riguardante l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla comunicazione della cessione del contratto di locazione, prevista dall'art. 17 comma 1 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di subentro ex lege di un nuovo proprietario che ha acquisito l'immobile in sede di asta fallimentare.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta dovuta per la registrazione

dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.

Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.

Diversamente, nella ipotesi di subentro ex lege, in caso di modifica delle parti del contratto, riconducibile ad eventi estranei alla volontà negoziale, la successione nella posizione del locatore o del conduttore va comunicata all'Agenzia delle entrate e non deve essere corrisposta alcuna imposta.

Ai fini fiscali, l'unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è, infatti, quello di comunicare all'Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore.

A tal fine, è necessario indicare il codice "6" nell'elenco degli "Adempimenti successivi" relativi al modello RLI; successivamente deve essere compilata la casella "Tipologia di subentro" inserendo il codice "2" previsto "in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione".

Inoltre, in presenza delle condizioni di legge, in sede di subentro nella posizione di locatore, può essere esercitata anche l'opzione per accedere al regime della cedolare secca entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.

Deve essere, indicata la data relativa all'adempimento nella casella "Data fine proroga o data cessione o Data risoluzione o data subentro" e gli estremi del contratto; inoltre deve essere compilato il quadro "B" contenente i dati anagrafici del soggetto che non è più parte del contratto (selezionando la casella cedente) e del subentrato (selezionando la casella cessionario/subentrante).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 676

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime lavoratori impatriati anche per rientro da distacco all'estero in caso di "nuova"

attività lavorativa

In tema di lavoratori impatriati, per i contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero non spetta il beneficio fiscale nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 683 del 7 ottobre 2021 con cui ha specificato che diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 683 in data 7 ottobre 2021, in tema di rientro in Italia per naturale scadenza di distacco all'estero.

L'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto il regime speciale per **lavoratori rimpatriati** che prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la **residenza** nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 917 del 1986.

Per fruire del trattamento di cui al citato articolo 16 del decreto Internazionalizzazione, in vigore a decorrere dal 1° maggio 2020, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:

- trasferisca la **residenza** nel territorio dello Stato;
- non sia stato **residente in Italia** nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel **territorio italiano**.

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione della norma in vigore fino al **30 aprile 2019**, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i **cittadini dell'Unione europea** o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una **Convenzione** contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

- sono in possesso di un **titolo di laurea** e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di **studio fuori dall'Italia** negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un **quinquennio**, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi. Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato **residente in Italia** per due periodi di imposta precedenti il rientro.

Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, è stato precisato, tra l'altro, che non spetta il beneficio fiscale nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "**nuova**" **attività lavorativa**, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 683

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

IVA FE anche per comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari

Pur essendo previsto il medesimo ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo e dell'IVA FE, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'imposta di bollo non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 678 del 7 ottobre 2021 con cui ha specificato che tale regime di esclusione dall'imposta di bollo sostitutiva trova applicazione sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare che per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria. Per l'IVA FE, invece, non è prevista una analoga disposizione di esenzione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 678 in data 7 ottobre 2021, in tema di IVAFE.

Per effetto delle modifiche recate dai commi 710 e 711 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, è stato ampliato l'ambito soggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE).

Il comma 18-bis del citato articolo 19 prevede che soggetti passivi dell'imposta sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Per effetto di tale disposizione sono soggetti passivi dell'IVAFAE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenute all'estero. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all'estero devono compilare il quadro RW del Modello Redditi ENC anche ai fini della liquidazione dell'IVAFAE qualora dovuta ai sensi dell'articolo 19, commi da 18 a 22, del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Come noto, l'introduzione dell'IVAFAE, il cui ambito oggettivo di applicazione è il valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, deriva da esigenze di coerenza di sistema al fine equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per le attività finanziarie detenute in Italia per le quali si applica l'imposta di bollo. Le modalità di determinazione e applicazione dell'IVAFAE sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 giugno 2012.

L'ambito oggettivo di tale imposta è stato modificato ad opera dell'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l'IVAFAE si applica, in misura differenziata, sul valore dei "prodotti finanziari", dei "conti correnti" e dei "libretti di risparmio" detenuti all'estero e non più, genericamente, sul valore delle "attività finanziarie".

Per le attività finanziarie oggetto di un contratto di

amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l'IVAFAE non è dovuta in quanto su tali attività è applicata l'imposta di bollo, dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all'estero.

Pur essendo previsto il medesimo ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo e dell'IVAFAE, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'imposta di bollo non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Tale regime di esclusione dall'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-ter, trova applicazione sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare che per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria. Per l'IVAFAE, invece, non è prevista una analoga disposizione di esenzione.

Quindi non è possibile ritenere che l'esenzione dall'applicazione dell'IVAFAE in relazione a conti correnti, libretti di deposito e i prodotti finanziari detenuti all'estero.

Inoltre è stato evidenziato che gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 678

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superecobonus: non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam

In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che a differenza del 'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Super ecobonus' non si

applica alla parte eccedente il volume ante-operam". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 684 del 7 ottobre 2021 con cui ha specificato che in tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 684 in data 7 ottobre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento alla questione concernente la possibilità di accedere al **Superbonus** in relazione ad interventi ammissibili finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico da realizzare mediante ricostruzione, su diverso sedime e con aumento della volumetria, di un fabbricato demolito, occorre evidenziare che, fermo restando che la qualificazione delle **opere edilizie** spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della "**ristrutturazione edilizia**".

In particolare, dal titolo amministrativo autorizzativo deve risultare che non si tratta di un intervento di **nuova costruzione**.

In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di **demolizione e ricostruzione** inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", il

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che "a differenza del 'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Super ecobonus' non si applica alla parte eccedente il **volume ante-operam**".

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (**ristrutturazione e ampliamento**) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Con specifico riferimento alla detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, la circolare 24/E del 2020 ha chiarito che i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

L'articolo 1, comma 66, lettera c) della citata legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per gli interventi di **efficientamento energetico** deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l'A.P.E. iniziale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 684](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per rimozione e successivo

riposizionamento degli elementi decorativi della facciata isolante

In tema di superbonus, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 685 del 7 ottobre 2021 con cui ha specificato che il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 685 in data 7 ottobre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato.

L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Come stabilito dall'articolo 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in

questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Quindi sono escluse dal beneficio fiscale in esame le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti.

Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 685](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

La quotazione nel mercato AIM Italia consente l'accesso al regime opzionale per le SIIQ

La quotazione nel mercato AIM Italia o nel Segmento "Professionale" dedicato agli investitori professionali, consente l'accesso al regime opzionale previsto per le SIIQ. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 682 del 7 ottobre 2021 con cui ha specificato che il mercato AIM Italia è un Sistema Multilaterale di Negoziazione il cui funzionamento è dotato di una analitica regolamentazione contenuta nel "Regolamento degli operatori e delle negoziazioni", con particolare riguardo alla sussistenza di una specifica organizzazione e regolamentazione del sistema di scambio, sia per quanto riguarda i partecipanti, sia riguardo alle procedure che regolano le transazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 682 in data 7 ottobre 2021, in tema di accesso al regime opzionale SIIQ.

Con riferimento alla definizione di "mercati regolamentati" contenuta in alcune disposizioni tributarie tra le quali, la disciplina sulle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 23

dicembre 2020, n. 32/E.

In tale documento di prassi è stato precisato che, sulla base della definizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), è possibile definire il mercato regolamentato come un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

In sostanza, i mercati regolamentati si caratterizzano per il fatto di essere sottoposti ad un insieme di regole organiche che presiedono all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.

Come precisato nella medesima circolare n. 32/E del 2020, tali regole organiche sono altresì riscontrabili nei Sistemi Multilaterali di Negoziazione (Multilateral Trading Facilities - MTF) che possono pertanto essere assimilati ai mercati regolamentati perché anch'essi sono insiemi di scambi organizzati e trasparenti.

L'esistenza di un "regolamento di mercato", ossia di una disciplina organizzativa che contenga regole per i partecipanti, regole di negoziazione e regole definite per la formazione dei prezzi, consente di ritenere i Sistemi Multilaterali di Negoziazione equiparabili ai mercati regolamentati.

Il mercato AIM Italia è un Sistema Multilaterale di Negoziazione il cui funzionamento è dotato di una analitica regolamentazione contenuta nel "Regolamento degli operatori e delle negoziazioni", ne consegue che la quotazione nel mercato AIM Italia (o nel Segmento "Professionale" dedicato agli investitori professionali), consente l'accesso al regime opzionale previsto per le SIIQ.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 682](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per interventi di coibentazione del tetto: in quali casi

Per effetto della modifica della Legge di Bilancio 2021, possono rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la

coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 680 del 7 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 680 in data 7 ottobre 2021, riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 680

Fisco

Da Agenzia delle Entrate - Riscossione

Servizio videocall di Agenzia delle Entrate - Riscossione: tante le richieste

Il servizio videocall è partito il 27 settembre scorso in via sperimentale nelle province di Roma, Brescia, Lecce e Bari, e adesso si può prenotare anche a Milano, Bologna e Modena dove i primi appuntamenti "a distanza" saranno disponibili da lunedì 11 ottobre. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con un comunicato stampa del 7 ottobre 2021 con cui ha evidenziato che così i contribuenti ricevono assistenza ed eseguono operazioni con una semplice videochiamata da pc, smartphone o tablet.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio portale un nuovo comunicato stampa in data 7 ottobre 2021 in tema di videocall.

Il servizio è partito il 27 settembre scorso in via sperimentale nelle province di Roma, Brescia, Lecce e Bari, e adesso si può prenotare anche a Milano, Bologna e Modena dove i primi appuntamenti "a distanza" saranno disponibili da lunedì 11 ottobre.

I contribuenti ricevono assistenza ed eseguono operazioni con una semplice videochiamata da pc, smartphone o tablet. Richiedono informazioni sulla ripresa dell'attività di riscossione, assistenza per la richiesta di una rateizzazione, chiarimenti sui termini di versamento e sulle scadenze della rottamazione delle cartelle.

Nella prima settimana di sperimentazione, il servizio ha riscontrato notevole apprezzamento da parte dei cittadini, in particolare a Roma, con circa 500 appuntamenti in videochiamata prenotati (l'80% di quelli disponibili).

Lo "sportello online" rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.

Tali soluzioni consentono in primo luogo di risparmiare tempo, eliminando le attese negli uffici, anche in considerazione dell'alta affluenza registrata mediamente agli sportelli prima dell'emergenza sanitaria.

La sezione "Trova lo sportello e prenota", presente sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, consente di scegliere tra due modalità di appuntamento:

in presenza o a distanza.

Lo "sportello online" consente di relazionarsi con l'Agenzia in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (ad es. informazioni, assistenza per richieste di rateizzazione, di sospensione o di rimborso).

Per prenotare un appuntamento online, "a distanza", basta accedere all'Area riservata del sito utilizzando le credenziali SPID o CIE ed entrare nella pagina "Appuntamenti e contatti".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate- Riscossione, comunicato 07/10/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Partecipazione ereditata non assoggettata imposta sulle successioni: non si applica il criterio di valorizzazione

Nel caso di partecipazioni che non sono state assoggettate all'imposta sulle successioni per mancanza del presupposto di territorialità, non è possibile applicare un criterio di valorizzazione dei titoli previsto nei casi di esenzione dall'imposta. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 675 del 7 ottobre 2021, con cui ha chiarito che in tal caso si deve assumere come "costo" il "costo sostenuto" dal de cuius. Ciò in quanto il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 675 del 7 ottobre 2021 riguardante il valore fiscalmente riconosciuto dei Titoli Esteri.

Con riferimento alla territorialità dell'imposta di successione, l'articolo 2, comma 1 del TUS, dispone che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

Il successivo comma 2, precisa, tuttavia, che se alla data di apertura della successione il defunto non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Il comma 3 del medesimo articolo precisa che si considerano in ogni caso esistenti nello Stato le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello

Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni emessi dallo Stato o dalle predette società o enti.

Con riferimento a tali titoli deve essere assunta l'assenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni in Italia.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del TUIR, le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma e il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente la loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

La norma prevede, quindi, il criterio di valorizzazione dei titoli al valore normale per i titoli esenti dall'imposta di successione.

Il decreto legislativo n. 346 del 1990 delinea chiaramente i beni non soggetti all'imposta di successione. In particolare, l'articolo 9 prevede che l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta. In particolare, l'articolo 2 individua i beni con riferimento ai quali l'imposta di successione non si applica per carenza del presupposto territoriale, mentre i successivi articoli 3, 12 e 13 i beni che, invece, rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta ma che sono ritenuti dal legislatore agevolabili e quindi "esenti" dall'imposta.

Con riferimento ai beni individuati dagli articoli 3, 12 e 13 del TUS il criterio di valorizzazione attraverso l'utilizzo del valore normale è stato ribadito in numerosi documenti di prassi.

Nel caso di partecipazioni che non sono state assoggettate all'imposta sulle successioni per mancanza del presupposto di territorialità in linea con quanto precisato nella circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E, non è possibile applicare un criterio di valorizzazione dei titoli previsto nei casi di esenzione dall'imposta.

In particolare, in caso di acquisto per successione delle partecipazioni e dei titoli di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, non potendosi più applicare la disposizione contenuta nel successivo articolo 68, comma 6 laddove è stabilito che si assume come costo il valore definito o, in

mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, si deve assumere come "costo" il "costo sostenuto" dal de cuius. Ciò in quanto il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/10/2021, n. 675](#)

Lavoro e Previdenza

Versamento e busta paga

Ritenute fiscali: quali adempimenti e sanzioni per appaltatori e committenti

di Dario Fiori - Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

Per i contratti di appalto e di subappalto è stata introdotta una specifica disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, nonché l'utilizzo in compensazione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori riferibili ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. Considerando le pesanti sanzioni applicabili alle imprese che non risultano in regola con gli adempimenti richiesti, è importante chiarire quali sono esattamente gli obblighi informativi a carico degli appaltatori e i controlli che devono effettuare i committenti.

Le **imprese appaltatrici o affidatarie** e le imprese subappaltatrici sono obbligate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, art. 17-*bis*, D.Lgs. n. 241/1997, al **versamento delle ritenute** da esse **trattenute ai lavoratori** direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Rientrano nel citato divieto di compensazione:

- i **crediti tributari** utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (imposte dirette e IVA);
- i **crediti** derivanti da **agevolazioni**;
- i **crediti** maturati per **contributi** e **premi** assicurativi obbligatori.

In nessun caso, i predetti crediti potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute di cui all'art. 17-*bis*, comma 1; di converso, essi, potranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi. Restano fermi eventuali specifici divieti previsti da altre disposizioni dell'ordinamento.

Inoltre, l'art. 17-*bis*, comma 8, prevede che le imprese non possano avvalersi dell'istituto della compensazione ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai **dipendenti direttamente impiegati** nell'esecuzione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 del citato art. 17-*bis*. La circ. n. 1/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate precisa che restano esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione i contributi di fonte contrattuale (es. contributi a casse sanitarie e i contributi a forme di previdenza complementare).

Leggi anche:

- Ritenute fiscali negli appalti: quando scattano gli obblighi per le aziende
- Appalti e ritenute fiscali: chi sono i committenti e quale ruolo svolgono

Adempimenti delle imprese appaltatrici

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente **copia** delle **deleghe di pagamento** relative al

versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il **termine** per tale adempimento è fissato in **5 giorni** lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997. La circ. n. 1/E/2020 ricorda che, qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell'opera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento del cedolino paga. Le imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia delle suddette deleghe sia al committente originario sia all'impresa appaltatrice.

Pertanto, nel caso di versamento delle retribuzioni di competenza del mese di settembre 2021 entro l'ultimo giorno dello stesso mese, la scadenza di versamento delle ritenute con **modello F24** è fissata al **16 ottobre 2021** e il relativo termine di invio della documentazione da parte dell'appaltatore è fissato per il giorno **21 ottobre**.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile copia delle deleghe di pagamento sia nel "**cassetto fiscale**" dell'impresa che ha effettuato il versamento sia in quello dell'impresa identificata con il codice fiscale indicato nel campo dedicato del modello F24 (*cfr.* ris. n. 109/E del 24 dicembre 2019).

Qualora il committente originario sia escluso dall'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 17-*bis*, l'invio avverrà nei soli confronti dell'impresa appaltatrice. Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente:

a) un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento del cedolino paga, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente;

b) il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

c) l'**ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dal cedolino paga del lavoratore);

d) il **dettaglio delle ritenute fiscali** operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento del cedolino paga, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente.

Esposizione dei dati in busta paga

La quota di retribuzione esposta nel cedolino paga e le relative ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente sono determinate:

- escludendo le **retribuzioni arretrate o differite** e l'indennità di fine rapporto (considerato l'espresso riferimento contenuto nel comma 1 dell'art. 17-bis, devono invece essere incluse le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all'IRPEF);

- rapportando l'**orario ordinario e straordinario** di lavoro prestato a favore del committente all'orario complessivo di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, malattia e permessi retribuiti).

Secondo la circolare devono essere computate sia le ore di lavoro prestate che quelle riferibili alle assenze retribuite.

La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall'impresa compilando un **distinto modello F24** per ognuno di essi, secondo le istruzioni impartite con la ris. n. 109 del 24 dicembre 2019. Invece, la quota di ritenute alla quale non è applicabile l'art. 17-bis è versata cumulativamente dall'impresa, con un modello F24 separato, senza far riferimento ad alcun committente.

Controlli del committente

L'Agenzia delle Entrate definisce assolto l'obbligo di riscontro per il committente quando quest'ultimo abbia verificato:

- che la **retribuzione oraria** corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore; oltre al riscontro su elementi cartolari, verificando la corrispondenza tra le

deleghe di versamento e la documentazione fornita, lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l'altro, la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (contratti collettivi), l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;

- che le **ritenute fiscali** per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;

- che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Rispetto all'attività di "**riscontro**" richiesta al committente dall'art. 17-bis, secondo la dottrina (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circ. n. 3 del 2020), l'Agenzia delle Entrate affida a quest'ultimo dei **controlli ulteriori**, non presenti nel testo di legge, che riguardano attività ispettive proprie degli organi competenti della Pubblica Amministrazione.

A sostegno di quanto affermato si precisa che il comma 2 dell'art. 17-bis esordisce con: "Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese (...)". La predetta attività di "riscontro" deve consistere esclusivamente nel confronto e controllo formale degli elementi documentali forniti dall'appaltatore al committente. L'Amministrazione finanziaria chiedendo al committente "una valutazione finalizzata a verificare la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (contratti collettivi)" addossa al committente un controllo sostanziale che non rientra nel perimetro dei nuovi obblighi individuati dal legislatore. Le medesime riflessioni critiche valgono rispetto alla richiesta al committente di verificare "l'effettiva presenza dei lavoratori" dell'appaltatore presso la sua sede.

Ai fini del computo di retribuzione e ritenute si consideri il seguente esempio pubblicato nella circolare n. 1/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Si assuma che solo per il committente Alfa ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 17-bis.

Esempio di computo della retribuzione e delle

ritenute

| | (X) | | | | (Y) | (X)/(Y) | (Z) | (W) | (Z)*(X)/ (Y) | |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Lavoratori | Committ. Alfa (ore lavorate) | Committ. Beta (ore lavorate) | Committ. Gamma (ore lavorate) | Assenze (ore) | Totale (ore) | % ore lavorate attribuibili ad Alfa | | Ritenute fiscali | | Ritenute fiscali attribuibili ad Alfa |
| A | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 25% | 1.800 | 500 | 450 | 125 |
| B | 100 | 40 | 40 | 20 | 200 | 50% | 1.500 | 400 | 750 | 200 |
| C | 0 | 80 | 80 | 40 | 200 | 0% | 1.500 | 300 | 0 | 0 |
| D | 150 | 0 | 0 | 50 | 200 | 75% | 2.000 | 600 | 1.500 | 450 |
| | | | | | | | Totale | 1.800 | 2.700 | 775 |

Il lavoratore C non entrerà nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis, perché non ha prestato alcuna opera a favore del committente Alfa; per i lavoratori A, B e D, l'ammontare delle retribuzioni e delle ritenute fiscali attribuibili al committente Alfa saranno calcolate rapportando le ore lavorate presso il committente Alfa al totale delle ore lavorate nel mese (comprese le assenze).

Su un ammontare totale di ritenute fiscali pari a 1.800 euro, solo 775 saranno versate senza alcuna possibilità di compensazione (salvo che non si tratti dei crediti identificati dai codici elencati nella tabella contenuta della circolare) e la copia della relativa delega di pagamento sarà consegnata al committente; le restanti ritenute fiscali, pari a 1.025 euro, saranno versate cumulativamente, senza far riferimento ad alcun committente.

Sospensione dei termini di pagamento

Il comma 3 dell'art. 17-bis pone a carico del committente l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, qualora entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:

- sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al comma 2;

ovvero

- risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Nel caso in cui le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente

le deleghe di pagamento e le informazioni di cui al comma 2 o risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, i pagamenti saranno sospesi dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso cui si verificano i presupposti di applicabilità dell'art. 17-bis.

Nella citata circ. n. 1/E/2020, l'Agenzia delle Entrate afferma che nel caso in cui i presupposti di applicabilità della disciplina si dovessero verificare in capo all'originario committente, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all'appaltatore; questi sarà, a sua volta, legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei **subappaltatori** finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi. Viceversa, nel caso in cui i presupposti di applicabilità dell'art. 17-bis si dovessero verificare in capo all'appaltatore, sarà solo l'appaltatore legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi. La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l'inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del **20% del valore complessivo dell'opera o del servizio**, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. L'Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 1/E/2020, interpreta in maniera pragmatica la predetta quantificazione, affermando che nell'ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà il minore tra i due menzionati importi, mentre nell'ipotesi in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione dovrà trattenere il 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio.

In entrambi i casi, **entro 90 giorni** dall'avvenuto **riscontro dell'inadempimento**, il committente dovrà

darne **comunicazione** all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** territorialmente competente nei suoi confronti. È preclusa, infine, all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Regime sanzionatorio

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina di cui ai commi 1 e 3, il committente è tenuto al **versamento** di una **somma pari** alla **sanzione irrogata** all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione (art. 17-*bis*, comma 4).

La disposizione trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate

violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 17-*bis*, e le siano state irrogate le correlate sanzioni. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio presso il medesimo, non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate esclude l'applicazione della sanzione al committente nel caso in cui l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo. Con quali regole?

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Dopo il via libera della Commissione UE, l'INPS ha sbloccato l'operatività dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021. Con il messaggio n. 3389 del 2021, l'Istituto ha infatti fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, spiegando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36.

Può finalmente partire la fruizione dell'agevolazione contributiva per l'**assunzione dei giovani** della legge di Bilancio 2021. L'INPS ha diffuso il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 con le istruzioni contabili per i datori di lavoro e le sedi.

Come si ricorderà, la notizia della concessione dell'autorizzazione era stata fornita dal sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tiziana Nisini al Question Time del 15 settembre scorso alla Camera dei Deputati - XI Commissione.

Leggi anche Assunzioni agevolate di under 36: c'è il via libera UE. Si attende per le donne

Il documento dell'INPS conferma che la **Commissione europea**, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **entro il 31 dicembre 2021**, termine finale di operatività della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni (cd. Temporary Framework), per cui è possibile procedere all'utilizzo dell'esonero ma anche al **recupero degli arretrati**.

Il messaggio INPS fornisce indicazioni anche sulle modalità di restituzione delle agevolazioni eventualmente già godute dai datori di lavoro nelle more della concessione dell'autorizzazione della Commissione europea, non cumulabili con l'esonero in parola.

Ma andiamo con ordine.

Assunzione agevolata di under 36

L'agevolazione oggetto del messaggio n. 3389/2021 è quella relativa all'assunzione di giovani under 36 che la legge di Bilancio 2021 ha previsto si applichi, in taluni casi, nella misura del 100% ed in alcune regioni per una **durata di 48 mesi** in luogo di **36 mesi normalmente previsti**.

Più specificamente, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto il riconoscimento dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, intervenute nel biennio 2021 - 2022.

N.B. Va evidenziato che l'autorizzazione è stata concessa dalla Commissione europea **esclusivamente per il 2021** in quanto il 31 dicembre scade il termine previsto dal cd. Temporary Framework, per cui il messaggio dell'Istituto puntualizza che l'utilizzo del beneficio è consentito esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni intervenute nel 2021.

Rispetto alle previsioni della legge n. 205/2017, ricordiamo che la legge n. 178/2020 ha previsto l'agevolazione si applichi alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato** ed alle **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato, di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi della legge di bilancio 2021 non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Misura e durata dello sgravio contributivo

La misura dell'agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei **datori di lavoro privati**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, l'**esonero mensile** applicabile è di **500 euro**, riproporzionato nel caso di contratti a tempo parziale. La durata è di **36 mesi**, elevata a **48 mesi** per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unita? produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ambito di applicazione

L'agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro, anche se non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c. (es. **professionisti**, associazioni culturali,

politiche o sindacali, associazioni di volontariato) con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono tuttavia escluse le **imprese del settore finanziario** in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

Il messaggio INPS n. 3389/2021, al riguardo e sulla scia di quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi relativi ad altre agevolazioni, specifica che si tratta delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono le attività indicate nella **classificazione NACE alla sezione "K"** - Financial and insurance activities. Evidenzia altresì che la sezione "K" della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione Ateco2007.

Non cumulabilità con altri benefici

Il messaggio INPS in commento chiarisce espressamente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall'**esonero strutturale giovanile** di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018.

Da tale interpretazione, peraltro condivisibile, deriva una fondamentale conseguenza: la regola della non cumulabilità con altre tipologie di benefici fissata dall'art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017.

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici **sono tenuti a restituirli** per poter godere dell'esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Tale ipotesi riguarda anche il datore di lavoro che avesse fruito dell'esonero parziale all'assunzione di giovani previsto dall'art. 1, commi da 100 e seguenti della legge n. 205/2017, nelle more del via libera comunitario per la misura più ampia prevista nel 2021.

Restituzione degli sgravi fruiti

Il messaggio INPS n. 3389/2021 fornisce precise indicazioni sulle **modalità di restituzione** esclusivamente qualora il datore di lavoro abbia fruito del predetto esonero parziale oppure della **decontribuzione Sud** (cfr. art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020), puntualizzando peraltro l'incumulabilità anche con altri incentivi.

Incentivo GECO

In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, l'INPS chiarisce che il datore di lavoro dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e **applicare il nuovo esonero**.

La restituzione delle quote di esonero già fruito dovrà avvenire mediante l'**esposizione dei dati** relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens valorizzando all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito", i seguenti elementi: nell'elemento "CausaleADebito" il codice causale "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO"; nell'elemento "ImportoADebito", l'importo da restituire.

Decontribuzione Sud

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile under 36, della decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, l'Istituto specifica che i datori di lavoro devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di decontribuzione Sud già fruito.

Pertanto, ai fini della **restituzione delle quote** di decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito", i seguenti elementi: nell'elemento "CausaleADebito" il codice causale "M543", avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud 2021"); nell'elemento "ImportoADebito", l'importo da restituire.

Il messaggio INPS fornisce naturalmente indicazioni analitiche sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, al quale si rimanda.

Si ritiene utile specificare, tuttavia, che il recupero degli arretrati con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei **flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021**.

Per la gestione pubblica, si rinvia a quanto indicato nel messaggio dell'INPS.

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Fondo nazionale per le Politiche Sociali: riparto risorse 2021-2023

E' stato siglato dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il decreto con cui vengono ripartite le risorse assegnate alle Regioni dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, destinate essenzialmente ai servizi sociali e all'inclusione sociale. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto, ora trasmesso alla firma del Ministero dell'Economia e Finanze, le Regioni dovranno effettuare la programmazione di intervento triennale.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando**, ha firmato in data 6 ottobre 2021 il decreto con cui si provvede il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che contiene al suo interno il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e il Piano Nazionale degli Interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.

Sono stati adottati due capitoli di intervento:

- la strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali
- il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 dell'atto di programmazione nazionale Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale lo scorso 28 luglio 2021.

Le risorse complessivamente destinate al Fondo sono pari a € 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023. Le Regioni dovranno programmare per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto stesso.

Inoltre, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle Regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.).

Il decreto è stato trasmesso per la firma al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

INPS: SPID, CIE e CNS per accedere al Servizio Durc On Line

Con la circolare n. 146 del 2021, l'INPS interviene in merito alle nuove regole di accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line disponibile sul proprio portale istituzionale e specifica alcune indicazioni procedurali utili alle varie tipologie di utenti abilitati. Dal 1° ottobre 2021, infatti, per accedere al servizio Durc On Line è necessario essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS. L'anagrafica delle stazioni appaltanti e SOA è invece gestibile tramite il portale INAIL.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 146 del 7 ottobre 2021, per fornire, in accordo con l'INAIL, le indicazioni operative per l'accesso al servizio **Durc On Line**, in considerazione del fatto che a partire dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi online dell'Istituto è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS.

Accesso al servizio Durc On Line

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS.

Per accedere al servizio l'utente deve selezionare sul portale INPS la voce "Prestazioni e Servizi" - "Servizi" - "Durc On Line", ed effettuare l'accesso.

Una volta eseguita l'autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l'utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l'accesso al predetto servizio.

Stazioni appaltanti

Dal 1° ottobre 2021 la creazione o abilitazione delle Stazioni appaltanti o Amministrazioni procedenti, il subentro nell'abilitazione per la richiesta d'ufficio del Durc On Line, nonché l'aggiornamento delle anagrafiche già abilitate, non avverrà più tramite l'accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

Tali funzionalità sono migrate all'interno dei servizi online del portale INAIL, nella sezione "My Home/ Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA", per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

Utenze delegate del personale INPS

Il personale dell'INPS ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 07/10/2021, n. 146

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Sgravio giovani: al via la fruizione in denuncia contributiva del beneficio corrente e arretrato

Arrivano dall'INPS le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni. Con il messaggio n. 3389 del 2021, l'Istituto specifica i codici da riportare nelle denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e PosAgri sia per il beneficio corrente che per il recupero degli arretrati spettanti a partire dal mese di gennaio.

L'INPS, con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero spettante a chi assume a **tempo indeterminato** o stabilizza soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Lo sgravio, ai sensi della **Legge di Bilancio 2021**, è riconosciuto nella misura del 100%, per rapporti di lavoro o massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La durata dell'esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di **quarantotto mesi** ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esposizione nel flusso Uniemens

A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" il valore "GI36";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" la

data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione.

La valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Esposizione in ListaPosPa del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica dovranno indicare, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento "RecuperoSgravi" di "GestPensionistica":

- nell'elemento "AnnoRif" l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento "MeseRif" il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento "CodiceRecupero" il valore "19";
- nell'elemento "Importo" l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Esposizione in PosAgri del flusso Uniemens

I lavoratori agricoli devono valorizzare gli elementi di seguito specificati:

- "CodiceRetribuzione" con il codice "Y";
- "CodAgi" con il codice agevolazione "E1".

I datori di lavoro che operano in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, indicheranno:

- in "CodiceRetribuzione" il codice "Y";
- in "CodAgi" il codice agevolazione "E2".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/10/2021, n. 3389

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Fondo solidarietà servizi ambientali: domanda di erogazione assegno ordinario

L'INPS, con il messaggio n. 3390 del 2021, fornisce le istruzioni per trasmettere la domanda telematica di assegno ordinario erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Particolari istruzioni sono dettate per il caso di domanda on causale Covid-19. La domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità

produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Nel messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021, illustra le modalità per la presentazione delle domande di accesso all'assegno ordinario garantito dal **Fondo bilaterale di solidarietà** per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

La domanda di accesso **all'assegno ordinario** deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per gli eventi di sospensione verificatisi tra il 23 luglio 2020 e il 7 ottobre 2021, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio.

Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale "COVID-19"

I datori di lavoro iscritti al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei **servizi ambientali**, in ragione del periodo transitorio legato all'avvio della piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l'emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non "COVID-19" dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

I datori di lavoro possono presentare per via telematica la domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario tramite il servizio "Prestazioni e servizi" - "Servizi".

Dopo avere effettuato l'autenticazione, occorre selezionare, nel menu interno al servizio "CIG e Fondi di solidarietà", "Fondi di solidarietà".

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione "Cerca esiti" di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/10/2021, n. 3390

Bilancio

Dal Mef

Revisori legali: istruzioni sul mancato assolvimento degli obblighi formativi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che dal 19 ottobre 2021 entrerà in vigore il decreto recante il regolamento concernente la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019, il decreto prevede la postdatazione dell'accertamento di tale violazione al 17 gennaio 2022. Mentre, relativamente al triennio formativo 2020/2022, l'obbligo formativo, viene inteso eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, comunica che **dal 19 ottobre 2021** entrerà in vigore il D.M. n. 135 dell'8 luglio 2021 con cui è stato adottato il regolamento concernente la procedura per **l'adozione dei provvedimenti sanzionatori** nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. In particolare il decreto stabilisce (art. 2, comma 3) che il MEF applica le sanzioni in relazione alle seguenti violazioni:

- **mancato assolvimento** dell'obbligo formativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
- **dichiarazioni mendaci** contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
- **violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività** e dagli altri atti integrativi dei predetti principi;
- **mancata, incompleta o tardiva** effettuazione degli interventi indicati nella relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali

raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;

- mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti;
- mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo

Con riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019, il decreto 135/2021 prevede la postdatazione dell'accertamento di tale violazione **al termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento**.

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi, **esclusivamente** per il triennio 2017/2019, di provvedere a tale inadempimento attraverso la **fruizione di corsi formativi in forma gratuita** presenti nel portale FAD del Ministero dell'economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall'area riservata del portale dei revisori legali.

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento (2017-2018-2019) il Ministero chiarisce che è importante attenersi scrupolosamente **alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021**, data di entrata in vigore del Decreto 135/2021, sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD - MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l'assolvimento dell'obbligo formativo, il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l'accesso all'area riservata della revisione legale il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i revisori sarà data **comunicazione dei crediti formativi mancanti** al raggiungimento dell'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all'indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata. La **mancata comunicazione della PEC** (ora Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch'essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell'area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti, il Ministero consiglia di attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. Eventuali segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati al Mef dovranno pertanto essere indirizzate esclusivamente al

soggetto presso il quale il corso è stato seguito.

Ai revisori che alla data del **17 gennaio 2022** (termine dei novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento) **non risulteranno in regola** con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 potranno essere **applicate le sanzioni** di cui all'articolo 24 del d.lgs. 39/2010 di seguito riportato.

Sanzioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale può applicare le seguenti sanzioni:

- a) un **avvertimento**, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) una **dichiarazione** nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
- c) la **censura**, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) la **sanzione amministrativa** pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- e) la **sospensione dal Registro**, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- c) la **revoca** di uno o più incarichi di revisione legale;
- d) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
- e) la **cancellazione dal Registro** del revisore legale, della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la cancellazione dal registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal registro può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno **sei anni** dal provvedimento di cancellazione.

Triennio formativo 2020/2022

Relativamente al **triennio formativo 2020/2022**, l'obbligo formativo, consistente nell'acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, viene inteso eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti **entro il 31 dicembre 2022**.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà pertanto all'accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020 - 2021 - 2022 solamente successivamente al 31 dicembre 2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni

fino a tale data, sia attraverso il canale FAD - MEF che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Nuovi mercati e opportunità

Bando EIC Pathfinder: finanziamenti per PMI e start up che sviluppino soluzioni innovative

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

Il bando EIC Pathfinder 2021 ha come obiettivo il finanziamento dei progetti di PMI, start up, università e centri di ricerca, nel campo della scienza e della tecnologia, che favoriscano lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative. I beneficiari riceveranno una sovvenzione del 100% a copertura dei costi ammissibili necessari per l'attuazione del progetto. Le candidature devono essere presentate entro il 27 ottobre 2021 attraverso il portale European Funding & Tender Opportunities. Il bilancio totale del bando è di 132 milioni di euro.

Le **EIC Pathfinder Challenges** sono misure emanate nell'ambito dell'**European Innovation Council** che mirano a costruire nuovi percorsi all'avanguardia nel campo della scienza e della tecnologia in modo dirompente in un settore, mercato o creare nuove opportunità, realizzando **soluzioni tecnologiche innovative** basate su ricerca e sviluppo ad alto rischio/alto guadagno.

Con ogni bando specifico, l'EIC costruirà un **portafoglio di progetti** che esplorano diverse prospettive, approcci concorrenti o aspetti complementari della "sfida". La complessità e la natura ad alto rischio di questa ricerca richiederà **collaborazioni multidisciplinari**.

Gli ambiti di intervento

L'EIC Pathfinder sostiene le prime fasi dello sviluppo tecnologico (Technology Readiness Level 1-4) offre sostegno ai gruppi di ricerca per lo sviluppo di idee audaci e ad alto rischio per tecnologie radicalmente nuove, in grado di aprire **nuovi mercati** e affrontare sfide globali.

Gli ambiti di intervento che sono stati individuati per la call 2021 sono:

- Awareness inside (progetti volti a sviluppare **nuovi concetti di awareness** che possano applicarsi a sistemi diversi da quello umano)
- Tools to measure & stimulate activity in brain tissue (progetti che sviluppano nuove neuro-tecnologie per diagnosticare o curare disturbi cerebrali, del midollo spinale o connessi al nervo periferico)
- Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy (prodotti della terapia cellulare fino alla fase clinica, soluzioni innovative nel campo delle terapie geniche e cellulari)
- Novel routes to green hydrogen production (sviluppo di **nuovi processi e tecnologie** per produrre **Green H2** su vasta scala e con maggiore flessibilità, processo interamente basato su risorse rinnovabili e sull'uso di materiali toxic free e materie prime non critiche).
- Engineered living material (sviluppo di soluzioni

e tecnologie nel campo dei **materiali viventi ingegnerizzati** (ELM), cioè quei materiali composti, interamente o parzialmente, da cellule viventi, i quali, opportunamente sottoposti a trasformazione generano materiali con proprietà non presenti in nessun materiale non vivente: auto-rigenerazione, adattamento ambientale, longevità e sostenibilità ambientale.

Attraverso i progetti finanziati nell'ambito di un Pathfinder Challenge, l'EIC mira a costruire un portafoglio di progetti coerenti nelle rispettive aree con un obiettivo commerciale a medio e lungo termine e un **piano strategico basato sulla tecnologia**, il tutto sotto la supervisione degli EIC Programme Manager. I risultati dei progetti devono anche includere **pubblicazioni scientifiche** di alto livello così come un'adeguata **protezione** formale della **proprietà intellettuale** (IP) generata.

Chi può partecipare

Le sfide Pathfinder sostengono la ricerca collaborativa e l'innovazione proposte da consorzi o singoli soggetti giuridici. Nel caso di un **consorzio** la proposta deve essere presentata dal coordinatore a nome del consorzio che comprende almeno due soggetti giuridici indipendenti.

I soggetti giuridici possono essere università, organizzazioni di ricerca, **PMI, start up**, persone fisiche. Nel caso di progetti mono beneficiari le società di media e grande capitalizzazione non saranno ammesse.

Budget e misura delle agevolazioni

Il bilancio totale del bando Eic Pathfinder è di **132 milioni di euro** che dovrebbero essere assegnati in parti approssimativamente uguali tra le varie sfide.

I beneficiari riceveranno una **sovvenzione** per una "Research and Innovation Action" a **copertura dei costi ammissibili**, necessari per l'attuazione del progetto, comprese le attività di portafoglio. Per queste call, l'EIC considera le proposte con un contributo dell'UE fino a 4 milioni di euro come appropriate. Tuttavia, ciò non preclude la richiesta di importi maggiori, se

adeguatamente giustificati o diversamente indicato nella sfida specifica.

Il **tasso di finanziamento** di questa sovvenzione è del **100% dei costi ammissibili**.

I progetti ammessi potranno beneficiare inoltre di:

- **sovvenzioni aggiuntive** fino a **50.000 euro** per intraprendere attività complementari per esplorare potenziali percorsi di commercializzazione;
- presentare una **proposta** di Acceleratore attraverso lo schema “**Fast Track**”. Fast Track” è una novità nell’ambito di Horizon Europe e consiste in un procedimento specifico e agevolato applicabile all’acceleratore EIC.

Presentazione e valutazione delle proposte

Le candidature devono essere presentate **entro il 27 ottobre 2021** attraverso il portale European Funding

& Tender Opportunities. La valutazione delle proposte avverrà nel termine indicativo di **5 mesi** dal termine della presentazione delle candidature mentre il “grant agreement” verrà firmato dalle parti nel termine indicativo di 8 mesi dalla presentazione.

La valutazione delle proposte avverrà in due step:

- nella **prima fase** i valutatori esperti EIC valuteranno ogni domanda separatamente rispetto ai criteri di valutazione definiti (rilevanza, impatto e capacità di implementazione del progetto);
- nella **seconda fase** un comitato di valutazione EIC considererà tutte le proposte che superano la prima fase nel suo insieme al fine di valutare il miglior portafoglio di progetti in grado di raggiungere gli obiettivi della sfida. Il comitato di valutazione sarà composto da valutatori esperti dell’EIC e responsabili del programma EIC.

Finanziamenti

Decreto in Gazzetta Ufficiale

Fondo attività chiuse: chi può accedere e come ai contributi a fondo perduto

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Definite, con il decreto 9 settembre 2021, le modalità attuative del Fondo da 140 milioni per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito dal decreto Sostegni bis. Tra le attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto, discoteche, sale da ballo, palestre, impianti sportivi, parchi tematici, teatri, cinema, arte, fiere e cerimonie. Tempi e modalità per la richiesta del beneficio saranno definiti in un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'indennizzo sarà erogato direttamente dalle Entrate, attraverso accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario delegato.

Primo passo per l'operatività del Fondo per le attività chiuse.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, è stato infatti pubblicato il decreto 9 settembre 2021, che individua i soggetti beneficiari, l'elenco delle attività che hanno diritto al contributo l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

Istituito dall'art. 2, comma 1 del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021), il fondo mette a disposizione complessivamente 140 milioni di euro, di cui una quota, pari a **20 milioni di euro**, è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 - data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021 - risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.

Per il concreto avvio mancano ancora alcuni tasselli. Il regime di aiuti dovrà essere infatti approvato dalla **Commissione europea**. Dopodiché il Direttore dell'**Agenzia delle Entrate**, con apposito provvedimento dovrà definire le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per l'accesso ai contributi e gli elementi da dichiarare nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari si possono dividere in **due categorie**.

Nella prima rientrano i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte e professione** che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), svolgevano, come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate), un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - **Discoteche, sale da ballo night-club** e simili".

La seconda categoria comprende i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021) svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate), una delle 27 attività individuate con i **codici Ateco 2007** elencati nell'allegato al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19/2020, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021), la **chiusura** per un periodo complessivo di **almeno 100 giorni**.

Condizioni ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, alla data di presentazione dell'istanza, i soggetti devono:

- essere **titolari di partita IVA** attiva prima della data del **23 luglio 2021** (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), ovvero, per i soggetti rientranti nella seconda categoria, prima della data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021);
- essere residenti o stabiliti del **territorio dello Stato**;
- **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Soggetti esclusi

Esclusi dai contributi:

- gli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli **intermediari finanziari** e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Contributi

Il contributo varia a seconda del soggetto beneficiario.

Per **discoteche, sale da ballo, night club** e simili (codice Ateco 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, il contributo è riconosciuto fino a un **massimo di 25.000 euro** per ciascun soggetto beneficiario.

Per gli **altri soggetti** (titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021) l'importo del beneficio dipende dai ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta 2019. In particolare, l'aiuto è pari a:

- **3.000 euro** nel caso di ricavi e compensi fino a 400.000 euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero;
- **7.500 euro** nel caso di ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- **12.000 euro** nel caso di ricavi e compensi superiori a un milione di euro.

Qualora la dotazione finanziaria al netto dei 20 milioni di euro riservati alle discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000 euro,

l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo:

- sarà corrisposto dall'Agenzia mediante **accredito** diretto sul **conto corrente bancario** o postale indicato dal richiedente nell'istanza;
- **non concorre** alla formazione del reddito e dell'**I-RAP**, né rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Domande

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare (direttamente o tramite intermediario delegato), **esclusivamente in via telematica**, un'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di effettuazione dell'istanza saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Codici Ateco delle attività economiche ammesse al Fondo

| Codice ATECO | Descrizione |
|--------------|--|
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) |
| 49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
| 56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
| 59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
| 79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
| 82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
| 90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 91.02.00 | Attività di musei |
| 91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
| 92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
| 92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
| 93.11.10 | Gestione di stadi |
| 93.11.20 | Gestione di piscine |
| 93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
| 93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi |
| 93.13 | Gestione di palestre |
| 93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |

| | |
|----------|---|
| 93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
| 93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
| 96.04 | Servizi dei centri per il benessere fisico |
| 96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |

Finanziamenti

Covid-19

In Gazzetta Ufficiale le modalità attuative per il sostegno alle attività economiche chiuse

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. In particolare il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione. L'aiuto è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria, sotto forma di contributo a fondo perduto. I soggetti interessati dovranno presentare, anche tramite intermediario, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il **sostegno alle attività economiche chiuse**.

In particolare il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione. Inoltre definisce gli ulteriori elementi utili per l'attuazione della misura, anche tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Risorse finanziarie disponibili

Per la concessione degli aiuti sono stati stanziati **140.000.000,00 di euro per l'anno 2021**, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la chiusura per un periodo complessivo di **almeno cento giorni**.

Di questi, una quota pari a **euro 20.000.000,00** è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e

professione che:

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 **«93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili»**;

b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, un'attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al decreto stesso, rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, **la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni**.

Tali soggetti, per poter beneficiare degli aiuti previsti, devono:

a) essere titolari di **partiva IVA attiva** prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;

b) essere **residenti o stabiliti** del territorio dello Stato;

c) **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019**.

Non possono beneficiare degli aiuti:

a) gli enti pubblici (art. 74 del TUIR);

b) intermediari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).

Forma e ammontare dell'aiuto

L'aiuto è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria, sotto forma di **contributo a fondo perduto**.

In via prioritaria, le risorse finanziarie pari a euro 20.000.000,00 destinate, in favore delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, saranno ripartite, in egual misura, tra i soggetti con un **limite massimo di contributo**, per ciascun soggetto beneficiario, **pari a euro 25.000,00**.

Le rimanenti risorse finanziarie saranno ripartite tra i soggetti aventi titolo, con le seguenti modalità:

a) **euro 3.000,00** (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);

b) **euro 7.500,00** (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un

milione);

c) **euro 12.000,00** (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione).

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a 3.000 euro.

Procedura di accesso

Per ottenere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare, anche tramite intermediario, **esclusivamente in via telematica**, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09/09/2021 (G.U. 07/10/2021, n. 240)

Impresa

Ambito applicativo

Excess Liquidity Fee: una nuova commissione bancaria si aggiunge ai costi delle imprese

di Vincenzo Iacovazzi - Avvocato in Parma e Milano

Le imprese che detengono una liquidità superiore ad 100.000 euro sul proprio conto corrente potranno essere soggette alla nuova commissione bancaria denominata Excess Liquidity Fee. La prima modalità applicativa ad oggi introdotta dalle banche è stata quella di caricare sulla "clientela corporate" una commissione mensile, pari allo 0,50%, sulla media dei saldi liquidi giornalieri positivi eccedente 100.000 euro. In altri casi, invece, si propende per il pagamento di una somma fissa al raggiungimento della "fatidica" soglia. Una variante è costituita dal pagamento di una somma determinata in relazione alle giacenze trimestrali. Tuttavia, in questa prima fase, il panorama è piuttosto diversificato: alcuni istituti di credito applicano già la Elf, altri intendono applicarla, mentre altri ancora sono nella fase di studio.

Dopo le voci che si protraevano da diversi mesi, diversi istituti di credito italiani hanno cominciato ad applicare alle imprese, con liquidità rilevante sui propri conti correnti, una **nuova commissione** denominata "**Excess Liquidity Fee**" (Elf).

Si tratta di una commissione, che viene già applicata da talune banche e che è allo studio da parte di altre, che si traduce in una penalizzazione per le **imprese** che detengono una **liquidità** rilevante sul proprio conto corrente, **superiore ad 100.000 euro**.

Le motivazioni alla base della Elf

La prima domanda, che sorge spontanea, concerne le motivazioni alla base di questa decisione, che è già stata assunta, a livello internazionale, da gruppi creditizi in diversi Paesi e che in un periodo di "ripartenza" come quello attuale, in cui si cerca di superare la situazione difficile creata dalla pandemia di Covid-19, può essere probabilmente accolta come un balzello posto a carico delle imprese da parte degli operatori finanziari. È evidente che una scelta di questo tipo prende le mosse dalla **situazione contingente**, che ormai **penalizza le banche**. Esse, infatti, a seguito della decisione della **Banca Centrale Europea (BCE)** di mantenere negativi i tassi di interesse sui depositi, devono pagare la BCE per le proprie giacenze.

Con la Elf, pertanto, si tende a riportare in equilibrio la situazione, ribaltando sulle imprese questa tipologia di costi, ma vanificando, peraltro, uno degli intenti della Banca Centrale Europea, che con questa misura intendeva, tra l'altro, stimolare la concessione di finanziamenti alle imprese per sostenere l'economia dei Paesi dell'Eurozona.

Caratteristiche della Elf

In questa prima fase il panorama è piuttosto diversificato: si va da **istituti di credito** che hanno **già intrapreso** la "via" della Elf, ad altri che **intendono**

applicarla, ma non hanno ancora optato per una modalità applicativa, ad altri ancora che sono nella **fase di studio** e si stanno soffermando a considerare i pro ed i contro della sua introduzione.

La prima modalità applicativa ad oggi introdotta è stata quella di caricare sulla "clientela corporate" una **commissione mensile**, pari allo **0,50%**, sulla media dei saldi liquidi giornalieri positivi rilevati nel periodo di riferimento eccedente 100.000 euro.

In altri casi, invece, si propende per il pagamento di una **somma fissa** al raggiungimento della "fatidica" soglia di 100.000 euro di saldo medio trimestrale. Tale somma aumenta quando la giacenza sul conto superi un determinato importo.

Una variante ulteriore è costituita dal pagamento di una somma determinata in relazione a **giacenze trimestrali** che superino una determinata cifra; la cifra aumenta all'aumentare delle giacenze, ma viene calmierata dall'applicazione di un "cap" annuale.

Chi invece è ancora in una fase di studio sta anche valutando di imporre commissioni proporzionate alle giacenze sui conti delle imprese clienti o di non applicarle affatto, qualora esse decidano di investire parte della liquidità in strumenti finanziari, anche a basso rischio.

Un elemento che crea ulteriore **allarme nella clientela** è la tendenza a ritenere sufficiente per l'applicazione della commissione lo "sforamento" della soglia stabilita **anche per un solo giorno**.

Da quanto esposto, quindi, emerge che, a fronte di un problema oggettivo causato dai tassi negativi della BCE, le banche si stiano muovendo per **neutralizzare** gli **effetti negativi** che le concernono, nella maggior parte dei casi sostanzialmente caricando di una **nuova voce di costo le imprese** che intrattengono rapporti con esse.

Ciò che appare chiaro è che, ad oggi, la misura si

rivolga precipuamente alla **clientela aziendale** e non alla clientela privata.

Considerazioni conclusive

Alla luce del quadro attuale, considerando che ci si trova di fronte ad una situazione ancora **non del tutto delineata**, si possono comunque formulare alcune considerazioni.

La nuova commissione sicuramente contrasta con il modo consolidato di considerare la “liquidità bancaria”, soprattutto da parte delle piccole imprese. Da sempre in questo ambito si ritiene che chi disponga di rilevante liquidità sia un soggetto virtuoso, che, in quanto tale, almeno non debba essere penalizzato.

È evidente che con la Elf oggi si assista ad uno stravolgimento di questo modo di pensare, per cui questa voce di spesa gravante sulle aziende potrebbe essere da alcune di esse concepita come una sorta di ingiustizia, non colpendo gli operatori economici che non dispongano di conti correnti “floridi”.

È chiaro che la asserzione sopra esposta costituisce una banalizzazione della situazione, ma ciò che potrebbe accadere nella **platea delle piccole imprese**, soprattutto di estrazione familiare, in cui la proverbiale **propensione al risparmio** delle famiglie italiane trova una sua naturale sponda, è che questa commissione sia interpretata come un ennesimo balzello, per ovviare al quale le aziende dovranno comunque **ridisegnare l'impostazione della propria tesoreria**, prendendo in considerazione altre soluzioni (come, ad esempio, i conti di deposito), che erano state precedentemente scartate.

Potrebbe, inoltre, accadere che, in casi estremi ed in presenza di una liquidità rilevante allocata sul conto corrente, questa percezione della commissione in

questione porti alcune imprese a cambiare il proprio interlocutore finanziario, “migrando” verso un istituto di credito che non applichi la Elf o abbia condizioni più favorevoli.

Bisognerà in seguito anche valutare quali possano essere le conseguenze, almeno in termini di rapporti banca - cliente di un investimento sottoscritto dall'impresa, su **consiglio** della propria banca, **per scendere sotto l'importo di 100.000 euro** giacente sul conto corrente, che si riveli non profittevole, arrivando addirittura ad erodere il capitale investito.

Ed ancora: in termini di **costi - benefici**, l'applicazione della Elf, ammettendo che sia in grado di compensare i costi sostenuti dalle banche, giustificherà un eventuale **peggioramento della fiducia delle imprese** nei confronti degli istituti di credito? Potrà addirittura scatenare, in casi limite, un “effetto domino”, in base al quale, ad esempio, il socio unico di una piccola impresa, scontento del trattamento ricevuto dalla sua banca a livello aziendale, possa decidere di chiudere con essa anche i suoi rapporti di natura personale?

Non si può d'altro canto negare che la scelta degli istituti di credito sia stata dettata dagli oggettivi costi che su di essi gravano per effetto dei tassi negativi applicati dalla BCE. Dal loro punto di vista, pertanto, è necessario correre ai ripari rispetto ad uno stato delle cose che si rivela fonte di rilevanti oneri finanziari.

Sarà, quindi, decisivo per il mantenimento di buoni rapporti con la propria clientela aziendale che gli istituti di credito attuino una **corretta comunicazione**, che esponga in maniera chiara la situazione e faccia **comprendere le ragioni** che portino all'**introduzione della Elf**, spiegando, al tempo stesso, come l'eccesso di disponibilità liquide sul conto corrente non sia sempre positivo a livello aziendale.

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Discoteche, stadi, musei e teatri: cambiano regole e capienze massime

di Daniele Virgillito - Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Entrano in vigore dall'11 ottobre 2021 le nuove disposizioni approvate dal Governo per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in teatri e cinema, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso. Per eventi sportivi, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso. Nelle discoteche, invece, la capienza non può superare il 75% di quella massima autorizzata all'aperto e il 50% al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Il decreto introduce, inoltre, sanzioni più severe in caso di mancato rispetto dei nuovi limiti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. **decreto Capienze**, che introduce disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. L'esecutivo ha voluto che si pronunciasse preliminarmente il Comitato tecnico scientifico (CTS) e dopo aver riconvocato le Regioni, ha approvato all'unanimità il decreto sulle riaperture: **dall'11 ottobre** piena capienza per i **luoghi di cultura** e, seppur non a pieno regime, anche le **discoteche** potranno tornare al lavoro con tassi di occupazione più elevati rispetto a quanto aveva stabilito lo stesso CTS.

Il decreto introduce, inoltre, **sanzioni più severe** nel caso in cui non vengano rispettati i nuovi limiti di presenze potenziali rispetto alla capienza delle strutture. Nel calcolo delle percentuali non rientra però il **personale**.

In caso di trasgressione delle regole su capienza e possesso di un valido green pass, nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, il comma 3, lettera c) dell'art. 1, prevede che "a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa", si applichi "la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura da uno a dieci giorni**".

La riapertura delle discoteche

Riaprono le discoteche e le sale da ballo, dove si entrerà, però, solo se muniti di **green pass e mascherine**. Il decreto prevede, all'art. 1 comma 2, che "in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida", e nel contempo stabilisce che "la capienza non può comunque essere superiore al **75 per cento** di quella massima autorizzata all'aperto e al **50 per cento** al chiuso".

All'interno del locale dovrà "essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria".

Restano, inoltre, fermi gli obblighi di "indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo", attività che viene, di fatto, assimilata allo sport praticato in un luogo al chiuso.

L'art. 1 del provvedimento modifica la legge n. 87/2021 e, al comma 1, interviene stabilendo che in zona bianca e gialla, a seconda della "situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una **diversa percentuale massima di capienza** consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport".

Eventi sportivi, cinema e teatri: aumenta la capienza

Gli **stadi**, sia per lo sport che per i concerti dal vivo, tornano a popolarsi in zona bianca: tifosi e spettatori potranno occupare il **75%** dei posti negli impianti all'aperto e il **60%** nei palazzetti dello sport. In zona gialla le nuove percentuali segnano, invece, rispettivamente il 50%, all'aperto, e al 35% al chiuso.

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive, secondo quanto si legge al comma 2 dell'art.1, "è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi**".

Nel testo viene chiarito, inoltre, che i protocolli e i provvedimenti richiamati si applicano "per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati”. I visitatori dei luoghi della cultura (cinema, teatri, sale da concerto) che si trovano in zona bianca, avranno accesso esclusivamente se muniti “di una delle certificazioni verdi Covid-19”; la capienza consentita “è pari a quella massima autorizzata”.

Inoltre, l’art. 2 stabilisce che non sarà più necessario “rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Per quanto attiene gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento** e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, in zona gialla, saranno “svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19”; ed ancora, “la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata”.

Green pass sui luoghi di lavoro: controlli anticipati

Il provvedimento stabilisce che il **datore di lavoro** potrà chiedere di **verificare il possesso del green pass in anticipo** rispetto all’inizio del turno di lavoro. L’art. 3, aggiungendo l’art. 9-*octies* alla legge 17 giugno 2021, n. 87, decreta, infatti, che in “caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni” sul possesso della certificazione verde “con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

Impresa

Gli emendamenti approvati

Composizione negoziata: novità per la piattaforma telematica e l'accesso alla procedura

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

In caso di archiviazione dell'istanza della composizione negoziata, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Riscrittura delle disposizioni sull'istituzione della piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e sulla gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore in pendenza di trattative. Nuova formulazione anche per la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. Sono alcune delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti al decreto sulle crisi d'impresa approvati dalle Commissioni Giustizia e Industria del Senato nella seduta del 7 ottobre 2021.

Nella seduta del 7 ottobre 2021, le commissioni Giustizia e Industria del Senato hanno concluso, conferendo al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, l'esame del disegno di legge di conversione del **decreto sulla crisi d'impresa (D.L. n. 118/2021)**.

Il provvedimento approderà in Aula martedì prossimo, 12 ottobre.

Dopo il via libera del Senato, il testo dovrà passare all'esame della Camera, per essere convertito in legge entro il 23 ottobre.

Piattaforma telematica nazionale

Via libera delle commissioni Giustizia e Industria del Senato ad un emendamento dei relatori che riscrive l'art. 3 con cui viene istituita una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'**accesso alla composizione negoziata**.

In particolare, con la nuova disposizione viene previsto che la piattaforma - gestita dal sistema delle CCIAA, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico - è accessibile agli **imprenditori** iscritti nel **Registro delle imprese** attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA.

Sulla piattaforma sono disponibili una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un **elenco di esperti** nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **dottori**

commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli **avvocati** che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto **funzioni di amministrazione**, direzione e controllo in imprese interessate da **operazioni di ristrutturazione** concluse con **piani di risanamento attestati**, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

La **domanda di iscrizione** all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti non iscritti in albi professionali, alla CCIAA del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza.

In proposito, si ricorda che il Ministero della Giustizia ha emanato il decreto **dirigenziale 28 settembre 2021**, con cui vengono definiti il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico, nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti.

Accesso alla composizione negoziata

Con alcuni correttivi approvati vengono apportate modifiche all'art. 5, che disciplina la procedura di accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento.

In particolare, con l'emendamento vengono precisati i **documenti** che l'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente.

In particolare, oltre ai documenti già previsti, viene stabilito che dovrà essere presentata una **dichiarazione** con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, sesto comma, della legge fallimentare.

Viene poi **eliminata** la possibilità di presentare in alternativa del certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, il **documento unico di regolarità contributiva**.

Si specifica anche che l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente e che l'incarico - quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale - può proseguire per non oltre 180 giorni.

Con un ulteriore emendamento approvato si precisa che caso di archiviazione dell'istanza della composizione negoziata, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione
Approvato anche un emendamento che riscrive l'art. 8, che prevede la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento a seguito dell'istanza per l'applicazione di **misure protettive del patrimonio**.

In particolare, secondo la nuova disposizione l'imprenditore in situazione di crisi, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata, può dichiarare che, **fino alla conclusione delle trattative** o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile (riduzione obbligatoria del capitale per perdite) e non si verifica la **causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

Un ulteriore emendamento interviene sull'art. 10, che

prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore.

In particolare, la correzione modifica la lettera d) del comma 1, che consente all'imprenditore di chiedere al tribunale l'autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, del codice civile, ovvero senza che il nuovo acquirente debba rispondere dei debiti relativi all'azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori. Restano fermi i diritti dei lavoratori sanciti dall'art. 2112, del codice civile.

Con l'emendamento approvato viene precisato che nella richiesta di trasferire l'azienda o uno o più suoi rami devono essere indicate le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

Conclusione delle trattative

Ottiene il via libera anche ad un emendamento al comma 3 all'art. 11.

Secondo la formulazione del comma 3 attualmente vigente, all'esito delle trattative, l'imprenditore può (in alternativa alle altre precedenti soluzioni):

- predisporre un piano di risanamento (lettere a);
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 (lettera b);
- accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal d.lgs. n. 270/1999 o dal D.L. n. 347/2003 (lettera c).

Con la modifica approvata alla lettera c), viene specificato che all'esito delle trattative, le **imprese agricole** possono accedere alle procedure di **accordo di ristrutturazione dei debiti** o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge n. 3/2012.

Imprese sotto soglia

Altra correzione riguarda l'art. 17 che disciplina la procedura di composizione negoziata da parte degli imprenditori commerciali e agricoli "sotto soglia", ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento: **attivo patrimoniale** complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; **ricavi lordi complessivi** annui non superiore a 200.000 euro; **debiti** di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

La disposizione consente di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano **non soggetti** alle disposizioni sul **fallimento**

e sul **concordato preventivo**.

Con l'emendamento approvato si interviene sul comma 2, che indica la **documentazione** che l'imprenditore deve presentare unitamente all'istanza. Con la modifica - oltre ai documenti già previsti, elencati all'articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) - si aggiungono i documenti di cui alle lettere a) e b), sempre del comma 3 dell'articolo 5, ossia:

- i **bilanci degli ultimi 3 esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;

- una **relazione chiara e sintetica** sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare.

Viene inoltre stabilito che la nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza (ovvero l'organismo di composizione della crisi oppure il segretario generale della CCIAA competente territorialmente).

Con l'emendamento viene inoltre eliminata la parte del comma 3, che stabilisce che "l'esperto, dopo aver accettato l'incarico, deve sentire l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti".

L'emendamento modifica anche sul comma 6, specificando che se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012.

Concordato liquidatorio semplificato

Un ulteriore emendamento interviene sull'art. 18, che introduce e disciplina il concordato liquidatorio semplificato, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

Ai sensi della formulazione attualmente vigente del comma 8 al concordato liquidatorio semplificato sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), 184 (Effetti del concordato per i creditori), 185 (Esecuzione del concordato), 186 (Risoluzione

e annullamento del concordato) e 236 (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata), della legge fallimentare, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

Con l'emendamento approvato, al precedente elenco viene aggiunto l'art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta) della legge fallimentare.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Approvato anche un emendamento all'art. 20 che riscrive l'articolo 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) della legge fallimentare.

La nuova disposizione, in particolare, prevede che la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della legge fallimentare si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi **anche ai creditori non aderenti** che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

A tal fine, occorre che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati **informati dell'avvio delle trattative**, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

- b) l'accordo preveda la **prosecuzione dell'attività d'impresa** in via diretta o indiretta;

- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il **75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria**, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

- d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

- e) il debitore abbia **notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti** allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o

l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha **debiti** verso **banche e intermediari finanziari** in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'art. 182-bis, può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano **estesi anche ai creditori non aderenti** appartenenti alla medesima categoria.

Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Limiti di accesso alla composizione negoziata

Via libera anche ad un emendamento di modifica dell'art. 23, che dispone l'improcedibilità fino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di

fallimento proposti nei confronti di quegli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. Viene in particolare riscritto il comma 2. Ai sensi della nuova disposizione, l'istanza di accesso alla composizione negoziata **non può essere presentata** dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con **domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione**, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 182-bis, sesto comma, della legge fallimentare, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge n. 3/2012.

Amministrazione straordinaria di grandi aziende

Via libera anche ad un emendamento in materia di procedure di amministrazione straordinaria di grandi aziende in stato d'insolvenza prevedendo la possibilità di **nomina di Fintecna** come commissario.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.